



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria

Il giudice,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18 dicembre 2014,
letti atti e documenti,

OSSERVA

1. Il ricorrente Antwi Gabriel, premesso di essere stato assunto come operaio di IV livello da Industrie Pasotti s.p.a. il 22 dicembre 2003 e di essere stato licenziato il 7 febbraio 2014 per un'assenza ingiustificata protrattasi dal 20 al 27 gennaio 2014, impugnava il licenziamento deducendo: a) che non aveva giustificato l'assenza in quanto aveva avuto un crollo psichico seguito da ricovero ospedaliero che aveva inciso sulla sua capacità di autodeterminarsi; b) che, per i medesimi motivi, non aveva potuto rispondere alla lettera di contestazione disciplinare. Chiedeva, quindi, di dichiarare l'illegittimità del licenziamento con le conseguenze di cui all'art. 18 legge n. 300/1970.

2. Si costituiva Industrie Pasotti s.p.a. chiedendo il rigetto del ricorso.

3. A fondamento del proprio assunto, il ricorrente ha prodotto un certificato rilasciato dagli Spedali Civili di Brescia dal quale risulta che egli è stato effettivamente ricoverato l'11 febbraio 2014 per scompenso psicotico e dimesso il 24 febbraio successivo con diagnosi di disturbo schizoaffettivo di tipo bipolare e che, durante il ricovero, è stato trattato con farmaci ad azione sedativo-ipnotica ed antipsicotici, e ciò sino a ridimensionare gli *"aspetti persecutori"* del pensiero presenti all'ingresso, così da renderli *"non pervasivi sul comportamento"*.

Il certificato non è stato contestato dalla resistente e può, quindi, ritenersi pacifico che il ricorrente sia affetto da una patologia capace quantomeno di determinare comportamenti dettati da ideazioni persecutorie del tutto avulse



dalla realtà, e ciò a meno che non venga debitamente controllata farmacologicamente.

Del resto, tale circostanza è confermata da quanto riferito dai testi Koffi Samuel e Rita Imadonmwonyi, secondo i quali il giorno prima del ricovero il ricorrente si era trincerato in casa nella convinzione di essere sorvegliato dalla polizia. L'influenza della patologia del ricorrente sulla capacità di autodeterminarsi, connaturata alla diagnosi di scompenso psicotico e disturbo schizoaffettivo - alla quale sono normalmente connessi disturbi del pensiero, allucinazioni, deliri e pensieri paranoici - ha poi trovato conferma nella deposizione della dott.ssa Bosco Ubertino, medico del servizio pubblico che ha in cura il ricorrente e che ne ha disposto, l'11 febbraio, il ricovero coatto. Ella ha dichiarato che al momento del suo intervento *“il ricorrente era in uno stato di scompenso psicopatologico, era molto teso e angosciato. Verosimilmente aveva interrotto le terapie. L'avevo già visto in uno stato analogo. Mi ha riconosciuta ma non era molto in contatto con la realtà, la sua capacità di autodeterminazione era limitata. Verosimilmente era allucinato. Secondo me in quel momento non era in grado di prendere delle decisioni. Avevo visto il ricorrente l'8 gennaio 2014 e stava bene. Lo stato del ricorrente all'atto del mio intervento mi fa ritenere che avesse smesso di assumere la terapia da un periodo che si può stimare in almeno due settimane, atteso che gli effetti della terapia stessa scemano gradualmente. Non posso essere più precisa, perché il ricorrente non era in grado di dirmelo e perché tanti elementi diversi possono influire sul processo. ... Per come ho visto il ricorrente il giorno del mio intervento, ritengo che egli in quel momento non fosse in grado di comprendere la necessità di giustificare la sua assenza dal lavoro, atteso il grave scompenso psicotico che altera la percezione del tempo, il ritmo sonno-veglia e che può comportare anche allucinazioni uditive. Lo scompenso non esclude il compimento di atti quotidiani come alimentarsi o rispondere al telefono in maniera automatica senza comprensione delle conseguenze connesse.”* La deposizione della teste, sull'attendibilità della quale non paiono esservi dubbi trattandosi di soggetto estraneo alla controversia nonché di medico del servizio sanitario pubblico, appare in questa sede pienamente utilizzabile, avendo ella le competenze per esprimere una valutazione tecnica dei fatti, la quale non può certo essere riservata all'esperimento di c.t.u., posto che, così ragionando, dovrebbe ritenersi



l'inutilizzabilità finanche dei certificati medici, e ciò in quanto contenenti diagnosi e, quindi, valutazioni.

Così stando le cose, ed essendo pacifico che il ricorrente – per come riferito dalla teste Bosco Ubertino – ha sofferto di disturbo bipolare perlomeno dal 2010, è ragionevole ritenere che egli non abbia giustificato la propria assenza perché impossibilitato a farlo dalla malattia che lo affligge, non essendo emersi elementi per dire che la stessa fosse, tra il 20 ed il 27 gennaio, compensata farmacologicamente. Al contrario, è emerso che l'11 febbraio successivo il ricorrente versava in uno stato tale da non comprendere la necessità di giustificarsi, non si sono evidenziate ragioni per poter affermare che la situazione fosse diversa pochi giorni prima ed anzi la teste Bosco Ubertino ha affermato la probabile sospensione del trattamento farmacologico da parte del ricorrente in epoca antecedente i 15 giorni prima dell'11 febbraio 2014 (*“Lo stato del ricorrente all'atto del mio intervento mi fa ritenere che avesse smesso di assumere la terapia da un periodo che si può stimare in almeno due settimane”* – l'uso dell'avverbio “almeno” suggerisce l'individuazione, da parte della teste, del termine di due settimane come limite minimo -). Tale soluzione, infine, appare la più verosimile ove si consideri l'eccezionalità del comportamento tenuto dal ricorrente, che in 11 anni di lavoro non aveva mai mancato di giustificare un'assenza, ed il carattere peculiare della crisi originante il ricovero dell'11 febbraio, a seguito della quale la diagnosi del disturbo affliggente il ricorrente mutava da disturbo bipolare a disturbo schizoaffettivo di tipo bipolare, registrando così un innegabile peggioramento nelle condizioni del malato. In senso contrario non depongono invece né il fatto che il ricorrente abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata di contestazione, né il fatto che, incontrata la vicina di casa Rita Imadonmwonyi¹, l'abbia salutata normalmente, avendo la dott.ssa Bosco Ubertino chiarito come lo scompenso psicotico non sia incompatibile con il compimento meccanico di atti della vita quotidiana.

Ed allora, il comportamento sanzionato non può costituire giusta causa di recesso perché non commesso dal ricorrente con coscienza e volontà. Manca, in altri termini, il fatto contestato, inteso come fatto “imputabile” al lavoratore. Ne

¹ La teste ha riferito: *“avevo visto (il ricorrente) ... una ventina di giorni prima (del ricovero) ... ci eravamo salutati rapidamente e non avevo notato nulla di strano. Gli ho chiesto come stava e lui ha risposto che stava bene. Sono 17 anni che lo conosco e dice sempre che sta bene anche da quando è malato.”*



consegue l'applicazione dell'art. 18 comma quarto legge n. 300 del 1970, con ordine alla resistente di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e di corrispondergli un'indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad euro 1.856,62 come indicata dalla resistente, non avendo parte ricorrente esplicitato i criteri di calcolo alla base della diversa cifra allegata) dal giorno della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio (29 luglio 2014) sino a quello dell'effettiva reintegrazione - l'individuazione del *dies a quo* è giustificata dall'avere la resistente appreso della malattia del ricorrente solo in seno al presente giudizio -.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

- 1) Dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da Industrie Pasotti s.p.a. ad Antwi Gabriel il 7 febbraio 2014;
- 2) condanna Industrie Pasotti s.p.a. alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad euro 1.856,62) dal 29 luglio 2014 sino al giorno dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale.
- 3) Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che si liquidano in euro 4.500,00 per compensi oltre accessori di legge.

Si comunichi.

Brescia, 16 gennaio 2015

Il giudice
Laura Corazza

